

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1747-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

Comunicata alla Presidenza il 25 maggio 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali, con protocollo, e del protocollo addizionale, adottati a Strasburgo, rispettivamente, il 17 settembre 1974 ed il 24 giugno 1976

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 gennaio 1982
(V. Stampato n. 2583)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro della Sanità

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 febbraio 1982*

ONOREVOLI SENATORI. — Lo studio del sistema HLA (complesso maggiore dell'istocompatibilità) umano — attualmente ancora in fase di, sia pur avanzata, evoluzione — riveste una importanza fondamentale ai fini scientifici e pratici nel campo del trapianto di organi e in quello terapeutico. In tale settore, si è rivelata di estrema utilità la collaborazione internazionale in quanto ha consentito lo scambio dei reattivi per la classificazione dei gruppi tissutali — che sono, purtroppo, disponibili in quantità limitate — e di informazioni sui risultati raggiunti nei vari laboratori dei paesi partecipanti ai cosiddetti *International Histocompatibility Workshops*.

Da ciò è scaturita l'iniziativa assunta in sede di Consiglio d'Europa che ha portato

alla stesura dell'Accordo in esame il cui scopo è, appunto, quello di creare le condizioni più favorevoli alla circolazione e utilizzazione dei reattivi citati — ai soli fini scientifici e medici — fissando, anche, una serie di norme che ne regolamentano le caratteristiche, l'impiego, la preparazione, la conservazione, la spedizione e l'etichettatura.

Nel sottolineare l'importanza che tale Accordo riveste in relazione alle finalità che si propone, la Commissione affari esteri, all'unanimità, raccomanda all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

MARCHETTI, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO. PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

7 aprile 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di propria competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali, con protocollo, ed il protocollo addizionale, adottati a Strasburgo rispettivamente il 17 settembre 1974 ed il 24 giugno 1976.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 8 dell'accordo.